

DM 31/01/1996

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 18 luglio, n. 167). -- Modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

Preambolo

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Considerata la necessità di effettuare una integrazione al comma 4 dell'art. 22 ed una errata corrige al comma 2, punto 5, dell'art. 23 del decreto ministeriale sopra citato; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27 ottobre 1995, ha reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. L'art. 22, relativo alle licenze in Sardegna, al comma 4 è integrato, dopo il punto, dalla seguente frase:

<<L'autorizzazione del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10 tsl.>>.

Articolo 2

Art. 2. Il comma 2, punto 5, dell'art. 23 è così corretto:

<<5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei pescatori marittimi.>>.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.